

CONVENZIONE

per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale della Provincia di Modena

Addì, _____, in Modena, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra la Provincia di Modena ed il Comune di

1. **PROVINCIA DI MODENA** (C.F.), rappresentata da nato/a a il, in esecuzione della deliberazione C.C. n°, che si allega quale parte integrante
2. **COMUNE DI** (C.F.), rappresentata da nato/a a il, in esecuzione della deliberazione C.C. n°, che si allega quale parte integrante

si stipula

la presente convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale secondo patti e condizioni che di seguito si riportano.

Art.1 - Accordo associativo

Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale", la Provincia, le Comunità Montane, i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.), comprese le altre forme associative sovracomunali.

Art. 2 - Scopi e finalità dell'associazione

L'attività dell'Ufficio Associato è finalizzata a:

1. coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi, sia come

attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali.

2. Fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva.
3. Provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.
4. Favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali.
5. Fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta dalle nuove competenze attribuite.

Art. 3 - Natura dell'Ufficio associato

L'ufficio associato è privo di personalità giuridica: si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dalla Provincia di Modena presso apposito ufficio da collocarsi all'interno dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato.

Art. 4 - Organi dell'Ufficio Associato

Sono organi dell'Ufficio Associato il "Comitato di Gestione" ed il Presidente.

Il Comitato di Gestione è costituito da n° 3 sindaci, o loro delegati, degli Enti associati. Ogni Ente aderente indicherà un nominativo e saranno scelti quali componenti del Comitato di Gestione i nominativi che hanno avuto il maggior numero di indicazioni, e a parità di segnalazioni, il più anziano d'età.

Partecipano quali membri di diritto un rappresentante della Provincia di Modena ed un rappresentante dell'Anci Emilia Romagna, in quanto promotori dell'iniziativa.

Il Presidente è scelto dal Comitato di Gestione fra i propri membri e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica per la durata di due anni e sono rieleggibili. Ad essi non compete alcun compenso né rimborso spese.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli, provvede:

- a) a controllare il funzionamento dell'Ufficio Associato;
- b) a prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'Ufficio Associato da parte di altri Enti o di altre forme associative di cui all'art.1;
- c) a determinare annualmente, in via preventiva, l'ammontare delle quote associative e di gestione di cui all'art. 8;
- d) a compilare il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Associato, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno dell'Ufficio medesimo; il preventivo ed il rendiconto annuale devono essere trasmessi agli Enti associati.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente.

Le adunanze del Comitato di Gestione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale la scelta espressa dal Presidente.

Funge da Segretario il componente più giovane fra i presenti.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura i rapporti con gli Organi competenti degli Enti associati;
- d) firma gli atti del Comitato di Gestione.

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. Ogni Comune associato versa alla Provincia di Modena, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario, la quota fissa associativa, così determinata:

- per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti: € 800,00;
- per i Comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti: € 1200,00;

- per i Comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti: € 1.600,00;
- per i Comuni con popolazione residente da 20.001 a 30.000 abitanti: € 2.000,00;
- per i Comuni con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti: € 2.400,00;
- per i Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti: € 2.800,00;
- per le forme associative sovracomunali, il contributo resta calcolato con riferimento alla popolazione residente nei singoli Comuni riuniti o rappresentati;
- per le Comunità Montane e le Unioni, il contributo è calcolato con riferimento al Comune più popoloso.

Il contributo associativo copre le spese generali di funzionamento dell'Ufficio Associato, comprensive di tutta l'assistenza processuale, salvo quanto disposto dal successivo comma 2, nonché l'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti.

Spetta al Comitato di Gestione stabilire l'eventuale aumento del contributo associativo.

2. A conclusione di ogni grado di giudizio il Comune associato verserà:

- a) le competenze che saranno quantificate secondo le tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori;
- b) le spese eventualmente sostenute per bolli, notifiche, spese postali o altre sostenute per il deposito o trasmissione di atti.

3. In caso di vittoria delle spese di giudizio, verrà versato all'Ufficio Associato il 50% delle somme quantificate dalla Commissione Tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato in base alla precedente lettera "a". I proventi residui saranno destinati al potenziamento dell'attività dell'Ufficio associato.

Art. 9 - Sede dell'Ufficio Associato

L'Ufficio Associato avrà sede presso la Provincia di Modena, Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato la quale provvederà ad approntare idonei locali.

La Provincia di Modena è l'Ente Referente.

Art. 10 - Composizione dell'Ufficio Associato

La dotazione dell'Ufficio Associato è la seguente:

- un Responsabile nominato dal Comitato di Gestione e scelto tra i responsabili di tutti gli Uffici Tributi dei comuni della Provincia di Modena dotato di una pluriennale esperienza diretta nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario;
- un vice responsabile nominato dal Comitato di Gestione e scelto tra i dipendenti di tutti gli Uffici Tributi dei comuni della Provincia di Modena dotato di una significativa esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario;
- un addetto con mansioni di segreteria reperito tra il personale della Provincia di Modena.

Il responsabile ed il vice responsabile saranno assunti mediante incarico professionale, conferito direttamente dalla Provincia di Modena, ed il loro compenso sarà quantificato sulla base degli enti aderenti e dell'attività svolta.

In relazione a controversie non previste nella presente Convenzione, l'Ufficio Associato potrà concordare con il Comitato di Gestione o con il singolo Comune interessato l'affidamento di incarico a collaboratore/professionista esterno.

Art. 11 - Personale

Il Responsabile ed il Vice Responsabile assegnati all'Ufficio Associato, con qualifica funzionale almeno di categoria "D", nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del D. Lgs. n° 546/92 presteranno la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale (o suo delegato) dell'Ente associato

Art. 12 - Modalità operativa

Ogni Ente associato comunicherà all'Ufficio Associato il nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Il Comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di 1° grado proposto dal contribuente, trasmette all'Ufficio Associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto dall'Ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati.

L'Ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per la regolare costituzione in giudizio del Comune resistente, partecipando anche, se richiesto, al dibattimento in caso di udienza pubblica.

Riscontrandone le condizioni, l'Ufficio Associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale.

Con riferimento al giudizio nel grado di appello:

- - in caso di soccombenza, totale o parziale, nel primo giudizio, il Comune interessato concorderà con l'Ufficio Associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'Ufficio Associato, formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge;
- in caso d'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del contribuente, il Comune trasmette il ricorso, in copia, e la relativa documentazione all'Ufficio Associato, il quale eseguirà quanto indicato al precedente comma 3.

I Comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Associato. In tal caso l'Ufficio non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli Associati.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 2, l'Ufficio Associato risponderà tempestivamente e, se richiesto, per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei Comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei. Inoltre potranno essere organizzati interventi formativi con docenti esterni di comprovata professionalità.

Art. 13 - Ente referente

La Provincia di Modena, in qualità di Ente referente, previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all'art. 8 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di Gestione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 14 - Rendiconto annuale delle spese

Il Comitato di Gestione controlla ed approva il rendiconto delle entrate e delle spese.
L'eventuale avanzo sarà utilizzato per la riduzione, proporzionale, delle quote associative successive.

Art.15 - Durata dell'associazione

L'Ufficio Associato cesserà il 30.04.2022. L'Ufficio potrà cessare anche per:

- esaurimento del fine per il quale è istituito;
- disposizione di legge;
- volontà di almeno ½ dei Comuni associati;

I Comuni hanno facoltà di recedere dall'associazione; l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo di raccomandata al Presidente del Comitato di Gestione.

Il recesso in corso d'anno:

- non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata;
- non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche;
- ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

Art. 16 - Adesione e modifiche alla convenzione

L'adesione successiva all'associazione di nuovi soggetti è subordinata a preventiva approvazione della presente convenzione da parte dell'ente che aderisce, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all'art. 8.

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i Comuni associati.

Art. 17 - Rapporto con altri Comuni.

L'Ente referente, previo consenso del Comitato di Gestione, può stipulare apposita convenzione con Comuni di diverso ambito provinciale per l'erogazione di quanto previsto al precedente articolo 2.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comitato di Gestione, che procederà alla nomina del componente di propria spettanza senza la presenza del Comune interessato alla controversia stessa; un secondo dal Comune interessato e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Comitato e Comune o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto.